



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

VIA O.BACAREDDA N°47 - 09127 CAGLIARI
CENTRALINO: 070 23.30.800

FAX: 070 800.18.27

Indirizzi Internet: <http://www.lnd.it> <http://www.figc-sardegna.it>

e-mail: crind.sardegna01@figc.it

STAGIONE SPORTIVA 2017-2018

COMUNICATO UFFICIALE N°30 Supplemento BIS del 28 dicembre 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Segreteria

3.2. Modifiche al programma gare

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

- **Gara La Palma M.U. / San Marco Assemini del 06.01.2018:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene anticipata a **Venerdì 05.01.2018**, alle ore **17:00**.

3.3. Recuperi

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

- **Gara Olimpia Arbus / Mineraria del 30.12.2017:** la gara a margine, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Giovedì 04.01.2018**, alle ore **15:30**.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

- **Gara Arbus / Carbonia del 27.12.2017:** la gara a margine, non disputata causa l'impraticabilità del terreno di gioco, per accordo fra le Società, viene posticipata a **Mercoledì 03.01.2018**, alle ore **15:00**.
- **Gara Ghilarza / Oschirese del 27.12.2017:** la gara a margine, rinviata d'ufficio, causa l'impraticabilità del terreno di gioco, viene rinviata a data da destinarsi
- **Gara Dorgalese / Tonara del 28.12.2017:** la gara a margine, rinviata d'ufficio, causa le avverse condizioni meteorologiche, viene rinviata a data da destinarsi.

4. ERRATA CORRIGE

4.1. Decisioni del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Causa mero errore materiale in fase di impaginazione, nel Comunicato Ufficiale n° 30 del 21.12.2017 venivano accidentalmente omesse le ultime righe della delibera relativa alla gara "S.Teodoro / Atletico Bono" del 18.12.2017, i cui provvedimenti venivano ritualmente pubblicati a pag. 22 del predetto C.U. n° 30.

Pertanto, di seguito si ripubblica il testo integrale della delibera del Giudice Sportivo:

GARE DEL 18/12/2017 DECISIONI DEL GIUDICE PORTIVO

gara del 18/12/2017 S.TEODORO - ATLETICO BONO

Il Giudice Sportivo, letto il referto arbitrale e rilevato che:

- al 36° minuto del 2° tempo, dopo avere espulso il calciatore n° 9 del S.Teodoro Mameli Francesco, perché gli aveva rivolto una frase irrispettosa, l'arbitro veniva raggiunto da calciatore n° 17, Farci Nicola (S.Teodoro), che era seduto in panchina, che lo minacciava gravemente e nel contempo lo spingeva due volte, mettendogli le mani sul petto, facendogli perdere l'equilibrio, ed ancora gli posava la fronte sulla faccia con fare intimidatorio, quindi veniva allontanato a viva forza da tre compagni di squadra;
- nonostante i continui richiami rivolti dall'arbitro al capitano e al vice-capitano del S.Teodoro, la situazione critica nei confronti del direttore di gara non diminuiva, così che l'arbitro, ritenendo che non sussistessero più le condizioni perché la gara potesse continuare, ne disponeva la sospensione;
- dopo la sospensione, si avvicinava all'arbitro il giocatore n.14 del S.Teodoro, Scanu Alessandro, che lo spingeva col petto facendolo arretrare di diversi passi, sino all'intervento del suo allenatore, che lo allontanava; ed ancora, mentre si dirigeva negli spogliatoi, l'arbitro veniva attinto da un pallone all'orecchio, che gli provocava momentaneo dolore, lanciatogli dal calciatore Puddu Luca (S.Teodoro), il quale era stato in precedenza destinatario di espulsione per somma di ammonizioni, seguita da condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara; ed inoltre, alcuni calciatori non identificati dal direttore di gara, lo insultavano pesantemente.
- che il comportamento sopra riportato, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelli che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n.104/A del 2014;
- che nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato " intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust.Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; CorteGiust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/ CSA del 3.2017);
- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 16comma I, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..."; P.Q.M.

DELIBERA Di infliggere le seguenti sanzioni:

- ammenda di €100,00 alla società S.Teodoro;
- squalifica a tutto il 31.03.2018 al calciatore Farci Nicola (S.Teodoro);
- squalifica a tutto il 31.03.2018 al calciatore Puddu Luca (S.Teodoro);
- squalifica a tutto il 31.01.2018 al calciatore Scanu Alessandro (S.Teodoro).
- la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società S.Teodoro col risultato di 2-5, conseguito sul campo al momento della sospensione, poiché più favorevole all'Atletico Bono, per responsabilità oggettiva in ordine alla mancata conclusione dell'incontro.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 28 dicembre 2017